



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 27/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 20 novembre 2014, n. 34

D.lgs. n. 152/06. Riesame ed aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. nn. 4/2011 e 8/2011, alla IdaPro srl, Stabilimento di Trani SP Barletta - Corato (Attività IPPC 6.5).

L'anno 2014 addì 20 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

visti:

- il D.lgs. n. 152/06, parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;
- la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011: «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali»;
- gli artt. 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/97;
- la D.G.R. Puglia n. 3261/98;
- gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/01;
- l'art. 18 del D.lgs. n. 196/03: «Codice in materia di protezione dei dati personali», in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. Puglia n. 767/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24/06/2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato collocato nell'ambito del Servizio Rischio Industriale;
- la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi dell'art. 45 della L.R. Puglia n. 10/2007;

visti inoltre:

- la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento

delle funzioni amministrative in materia ambientale»;

- l'art. 35 della L.R. Puglia n. 19/2010: «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;

- la D.G.R. Puglia n. 1113/2011: «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. n. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006»;

- la L.R. Puglia n. 3/2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ed Elenco tecnici competenti in acustica ambientale", ed in particolare l'art.1 che ha modificato il criterio di attribuzione della delega in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in favore delle Province superando la distinzione temporale di cui al c.1 dell'art. 7 della L.R. Puglia n. 17/2006 nonché la successiva D.G.R. Puglia n.557/2014, nella quale si precisa che le istanze di riesame/revisione/modifica formulate prima della data di entrata in vigore della LR n. 3/2014 e riferite ad attività già autorizzate restano di competenza dell'ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione iniziale;

vista la relazione dell'Ufficio, compilata dal Funzionario Istruttore ing. Pierfrancesco Palmisano, che così riferisce:

Relazione dell'Ufficio

visto:

- il D.lgs. n. 152/06, parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

- la D.G.R. Puglia n. 648/2011: «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali»;

- il Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries del Maggio 2005

- il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 ad oggetto «Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59»;

- il Regolamento (CE) N.1774/2002 del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

- il Regolamento (CE) N.1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

- il Regolamento (UE) N.142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

premesso che:

- In data 14 gennaio 2011 è stata rilasciata alla Società Idapro l'Autorizzazione Integrata Ambientale, mediante Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 4/2011 ad oggetto «Società IdaPro srl. Stabilimento di Trani SP Barletta - Corato. Autorizzazione Integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05» con la quale sono state autorizzate all'esercizio le tre linee produttive di seguito elencate:

- Linea 1A (Sottoprodotti di Origine Animale di Cat 3) - Capacità produtt. 105.000 t/anno

- Linea 1B (Sottoprodotti di Origine Animale di Cat. 3 Sangue) - Cap. prod. 17.000 t/anno

- Linea 2 (Sottoprodotti di Origine Animale di Cat.1) - Capacità produtt. 22.000 t/anno
- Nel predetto documento fu disposto che l'aggiornamento (più correttamente "il riesame") dell'AIA sarebbe dovuta avvenire a valle del completamento dell'iter finalizzato al rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e della LR 11/2001 in corso presso l'Ufficio VIA della Regione Puglia e che questa comunque non comprendeva l'autorizzazione per le attività di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1, le attività di recupero oli vegetali esausti e l'attività di cubettatura e confezionamento di fertilizzanti organici e organo-minerali;
- Successivamente, in data 21 gennaio 2011, è stata adottata la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 8/2011 ad oggetto «Società IdaPro srl. Stabilimento di Trani SP Barletta - Corato. Autorizzazione Integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05» che richiama integralmente le prescrizioni già formalizzate nella Determinazione Dirigenziale n. 4/2011 e fornisce ulteriori prescrizioni e precisazioni in merito all'esercizio della Linea 2 (Sottoprodotti di Origine Animale di Cat. 1) confermando la prescrizione che l'aggiornamento della predetta autorizzazione doveva avvenire a valle del completamento dell'iter finalizzato al rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e della LR 11/2001 in corso presso l'Ufficio VIA della Regione Puglia;

Preso atto che:

- la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale attivata in data 28 ottobre 2010 relativamente all'attività di cui all'Allegato B2 - punto B.2.v della L.R. Puglia n. 11/01 e smi: «macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno» si è conclusa favorevolmente a seguito dell'adozione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 58/2012 per le seguenti attività:
 - Linea 1A (Sottoprodotti di Origine Animale di Cat. 3) - Cap. produtt. 60.000 t/anno
 - Linea 1B (Sottoprodotti di Origine Animale di Cat. 3 Sangue) - Cap. produtt. 20.000 t/anno
 - Linea 2 (Sottoprodotti di Origine Animale di Cat. 1) - Cap. produtt. 30.000 t/anno
 - Linea 3 (Recupero oli esausti animali e vegetali) - Cap. produtt. 3.000 t/anno
 - Linea 5 (Fertilizzanti farine animali da Linea 1A ed 1B) - Capacità produttiva variabile
- in data 07 agosto 2013, sulla scorta del parere favorevole sulla valutazione d'impatto ambientale e nel rispetto di quanto disposto dalle D.D. nn. 4 /2011 e 8/2011, il Gestore ha formalizzato apposita istanza di riesame/revisione dell'AIA già conseguita comprendente anche le alcune modifiche ritenute non sostanziali, rispetto quanto già autorizzato;

Preso, inoltre, atto delle modifiche proposte, dettagliatamente descritte nell'allegato tecnico e nella documentazione agli atti, che possono essere sintetizzate come segue:

- attivazione delle linee 3 e 5, come sopra descritte (tutte attività non IPPC);
- attivazione della linea 4, relativa a produzione di energia elettrica tramite un motore endotermico che brucia residui animali, per il quale è in corso l'iter procedurale finalizzato al riconoscimento definitivo da parte dell'Autorità Competente in materia di Sanità veterinaria;
- previsione di nuovi limiti di emissione in atmosfera per il parametro NOx dai punti di emissione E1 ed E4;
- riorganizzazione degli spazi sulla linea 2, con individuazione di una "Linea 2.1", in riferimento allo spazio utilizzato per l'immagazzinamento di SOA di Categoria 1 e denominazione come "Linea 2.2" di quella che precedentemente era denominata "Linea 2";
- attivazione e previsione dei relativi VLE per i nuovi punti di emissione in atmosfera E6, E7 ed E8;
- rideterminazione delle capacità produttive come segue:
 - Linea 1A: decremento da 105.000 t/anno a 60.000 t/anno;
 - Linea 1B: incremento da 17.000 t/anno a 20.000 t/anno;
 - Linea 2.1: immagazzinaggio di SOA di Categoria 1;

- Linea 2.2: incremento da 22.000 t/anno a 28.000 t/anno;
- Linea 3: Lavorazione olio esausto inquadrabile come attività di recupero rifiuti non pericolosi con capacità:
 - attività R12: 3.000 t/anno;
 - attività R13: 33 m3 equivalenti a 33 t;
- Linea 4: produz. di elettricità mediante valorizzazione del grasso animale;
- Linea 5: produz. fertilizzanti con capacità produttiva pari a 48.000 t/anno

Verificato, ai sensi della DGR Puglia n. 648/2011, quanto segue:

- le modifiche proposte non comportano un incremento pari o superiore al valore della soglia di legge (nel caso specifico, in riferimento alla attività IPPC 6.5, c'è complessivamente una diminuzione);
- l'impianto, relativamente alla nuova configurazione da autorizzare, è stato già assoggettato a VIA;
- le modifiche proposte non comportano l'avvio di nuove attività IPPC;
- le modifiche proposte non comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose;
- le modifiche proposte non comportano l'introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel PMeC;

Visti gli esiti:

- del Tavolo Tecnico del 26 ottobre 2012, sul tema dell'innalzamento del VLE per gli NOx dai punti di emissione E1 ed E4;
- della Conferenza dei Servizi del 10 giugno 2013, sul tema dell'innalzamento del VLE per gli NOx dai punti di emissione E1 ed E4;
- della Conferenza dei Servizi del 31 luglio 2014;
- della Conferenza dei Servizi del 14 ottobre 2014;

evidenziato che, nel corso della Conferenza dei Servizi del 31 luglio 2014, la Provincia di BAT sottolineava «la necessità di inglobare le proprie prescrizioni, già presenti nelle autorizzazioni settoriali relative all'impianto di produzione fertilizzanti [Determina del Dirigente del XI Settore n. 13/2011], nell'AIA»;

evidenziato che, nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 14 ottobre 2014:

- in relazione al valore limite per l'NOx dai punti di emissione E1 ed E4, si è prescritto: «un valore limite medio orario di 700 mg/Nm3 ed il contemporaneo rispetto del valore limite di soglia di rilevanza (inteso come flusso di massa) inferiore o uguale a 5.000 g/h»;
- in relazione al motore endotermico (Linea 4, punto di emissione E6), stante il riconoscimento condizionato dello stesso da parte dell'Ufficio Sanità Veterinaria, lo stesso sarà autorizzato in AIA in maniera condizionata all'espressione del definitivo riconoscimento da parte dell'Autorità Competente in materia di Sanità Veterinaria;

visto, l'esito della Conferenza dei Servizi conclusiva del 14 ottobre 2014 che così si esprimeva: «In conclusione, visto tutto quanto sopra richiamato e precisato, in attesa del parere di Arpa sul PMC, la Conferenza si esprime favorevolmente all'aggiornamento dell'AIA finalizzato al recepimento delle modifiche proposte»;

visto, infine, il parere favorevole con prescrizioni dell'Arpa sul PMC, trasmesso con nota prot. n. 58684 del 27/10/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 4204 del 30/10/2014;

preso pertanto atto degli esiti delle riunioni di Conferenza dei Servizi, con particolare riferimento alla natura delle modifiche proposte, con i quali si è ritenuto all'unanimità di poter approvare l'istanza presentata anche alla luce dei pareri espressi dagli Enti conferenti nel corso del procedimento istruttorio;

dato atto che sulla base di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi l'autorizzazione di cui al presente provvedimento concerne:

- Linea 1A - Trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 per la produzione di grassi animali, proteine derivate destinate a pet-food ed utilizzate per la fabbricazione di fertilizzanti organici (zona 1 e zona 2). Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA (Trasformazione SOA 60.000 t/anno);
- Linea 1B - Ciclo di lavorazione del Sangue - categoria 3 per la produzione di farina di sangue (zona 2). Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA (Trasformazione SOA 20.000 t/anno);
- Linea 2.1 - Zona di immagazzinaggio di SOA di Categoria 1 (zona 4 - in modifica dell'ex Linea 2 ora denominata 2.2). Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA;
- Linea 2.2 - Trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 per l'ottenimento di grasso fuso da cedere a soggetti che effettuano la produzione di biodiesel e materiali da destinarsi ad impianti esterni di incenerimento o di coincenerimento (zona 4). Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA (Trasformazione SOA 28.000 t/anno);
- Linea 3 - Lavorazione olio esausto inquadrabile come attività di recupero rifiuti non pericolosi con capacità di 3.000 t/anno (attività R12) e di 33 m3 equivalenti a 33 t (attività R13);
- Linea 4 - Valorizzazione grasso fuso animale e produzione di energia elettrica utilizzando un motore endotermico di potenza non superiore a 3MWt (zona 5) (Valorizzazione energetica grasso animale di Cat. 3);
- Linea 5 - Produzione di fertilizzanti ed ammendati ad uso agrotecnico (zona 6) (Produzione di fertilizzanti pari a 48.000 t/anno);
- innalzamento del VLE relativo agli NOx dai punti di emissione E1 ed E4 da 200 mg/Nm3 a 700 mg/Nm3 con un flusso di massa 5.000 g/h;
- introduzione dei nuovi punti di emissione in atmosfera E6, E7 ed E8;
- approvazione del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo in sostituzione del precedente.

rilevato infine che, l'impianto di cui trattasi non è dotato né di certificazione ISO 14001:2004 né di registrazione EMAS ai sensi del Regolamento CE 761/2001;

Tutto quanto sopra espresso, si sottopone al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, unitamente agli Allegati A, B, C, D1, D2 e D3 per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Il Funzionario Istruttore
Pierfrancesco Palmisano

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti,

lette e fatte proprie la relazione che precede ed i seguenti Allegati che qui si intendono approvati ed integralmente trascritti:

- Allegato A: Allegato Tecnico;
- Allegato B: Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Allegato C: Prescrizioni di Arpa Puglia al Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Allegato D1: Verifica stato di applicazione delle BAT sulla Linea 1A;
- Allegato D2: Verifica stato di applicazione delle BAT sulla Linea 1B;
- Allegato D3: Verifica stato di applicazione delle BAT sulla Linea 2;

esaminata la documentazione tecnica fornita dal Gestore,

preso atto:

- delle risultanze delle Conferenze dei Servizi ed in particolare l'esito della Conferenza dei Servizi conclusiva del 14 ottobre 2014 che così si esprimeva: «In conclusione, visto tutto quanto sopra richiamato e precisato, in attesa del parere di Arpa sul PMC, la Conferenza si esprime favorevolmente all'aggiornamento dell'AIA finalizzato al recepimento delle modifiche proposte»;
- del parere favorevole con prescrizioni dell'Arpa sul PMC, trasmesso con nota prot. n. 58684 del 27/10/2014, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 4204 del 30/10/2014;
- che nel corso della medesima Conferenza dei Servizi, in relazione al valore limite per l'NOx dai punti di emissione E1 ed E4, si è prescritto: «un valore limite medio orario di 700 mg/Nm³ ed il contemporaneo rispetto del valore limite di soglia di rilevanza (inteso come flusso di massa) inferiore o uguale a 5.000 g/h»;
- che nel corso della medesima Conferenza dei Servizi, in relazione al motore endotermico (Linea 4, punto di emissione E6), stante il riconoscimento condizionato dello stesso da parte dell'Ufficio Sanità Veterinaria, si è stabilito che lo stesso sarà autorizzato in AIA in maniera condizionata all'espressione del definitivo riconoscimento da parte dell'Autorità Competente in materia di Sanità Veterinaria, e che pertanto col presente atto si autorizza provvisoriamente la linea 4 ed il relativo punto di emissione E6, in modo che, se l'Autorità Competente in materia di Sanità Veterinaria riconoscerà in maniera definitiva l'utilizzo del motore endotermico, la presente AIA potrà intendersi come autorizzazione definitiva anche per linea 4 e punto E6, viceversa, se l'Autorità Competente in materia di Sanità Veterinaria dovesse revocare il riconoscimento, sarà da considerarsi non autorizzata dalla presente AIA la linea 4 ed il punto di emissione E6;

rilevato che:

- con riferimento alle casistiche dell'Allegato 1 alla DGR Puglia n. 648/2011, le modifiche proposte dal Gestore risultano essere "modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

considerato che:

sulla base di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi l'autorizzazione di cui al presente provvedimento concerne:

- Linea 1A - Trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 per la produzione di grassi animali, proteine derivate destinate a pet-food ed utilizzate per la fabbricazione di fertilizzanti organici (zona 1 e zona 2). Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA (Trasformazione SOA 60.000 t/anno);
- Linea 1B - Ciclo di lavorazione del Sangue - categoria 3 per la produzione di farina di sangue (zona 2). Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA (Trasformazione SOA 20.000 t/anno);
- Linea 2.1 - Zona di immagazzinaggio di SOA di Categoria 1 (zona 4 - in modifica dell'ex Linea 2 ora denominata 2.2). Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA;
- Linea 2.2 - Trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 per l'ottenimento di grasso fuso da cedere a soggetti che effettuano la produzione di biodiesel e materiali da destinarsi ad impianti esterni di incenerimento o di coincenerimento (zona 4). Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA (Trasformazione SOA 28.000 t/anno);
- Linea 3 - Ciclo di lavorazione di oli esausti vegetali e animali (zona 4 e zona 5) (Lavorazione olio esausto inquadrabile come attività di recupero rifiuti non pericolosi con capacità di 3.000 t/anno (attività R12) e di 33 m³ equivalenti a 33 t (attività R13));
- Linea 4 - Valorizzazione grasso fuso animale e produzione di energia elettrica utilizzando un motore endotermico di potenza non superiore a 3MWt (zona 5) (Valorizzazione energetica grasso animale di Cat.3);

- Linea 5 - Produzione di fertilizzanti ed ammendati ad uso agrotecnico (zona 6) (Produzione di fertilizzanti pari a 48.000 t/anno);
- innalzamento del VLE relativo agli NOx dai punti di emissione E1 ed E4 da 200 mg/Nm3 a 700 mg/Nm3 con un flusso di massa 5.000 g/h;
- introduzione dei nuovi punti di emissione in atmosfera E6, E7 ed E8;
- approvazione del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo in sostituzione del precedente.

considerata la nota della Provincia di BAT prot. n. 67104-14 del 17/11/2014 con la quale si comunica la scadenza della autorizzazione rilasciata con D.D. della Provincia di Bari n. 119/2009, che viene recepita nell'ambito del presente provvedimento (Linea 3) e la conseguente urgenza di dare esecutività al presente provvedimento, si stabilisce che lo stesso sia immediatamente esecutivo;

considerato infine che l'impianto di cui trattasi non è dotato né di certificazione ISO 14001:2004 né di registrazione EMAS ai sensi del Regolamento CE 761/2001, e che pertanto, ai sensi dell'art. 28-octies del D.lgs. 152/06, modificato da ultimo dall'art. 7 comma 7 del D.lgs. n. 46/2014, il prossimo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA sarà disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla eventuale futura data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di cui trattasi; oppure
- b) quando saranno trascorsi 10 anni dal rilascio del presente provvedimento;

si è ritenuto, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006, di riesaminare, con valenza di rinnovo, e di aggiornare l'AIA rilasciata in favore della IdaPro con DD.DD. nn. 4/2011 ed 8/2011;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di richiamare le premesse, quali parti integranti del presente provvedimento;
 di riesaminare l'AIA rilasciata alla I.DA.PRO. S.r.l. con D.D. n. 4/2011 e n. 8/2011 e di aggiornarla a seguito di richiesta di modifica formulata dal Gestore, autorizzando l'esercizio dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato A al presente provvedimento, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Linea 1A - Trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 per la produzione di grassi fusi animali, proteine derivate destinate a pet-food ed utilizzate per la fabbricazione di fertilizzanti organici (zona 1 e zona 2). Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA (Trasformazione SOA 60.000 t/anno);
- Linea 1B - Ciclo di lavorazione del Sangue - categoria 3 per la produzione di farina di sangue (zona 2).

Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA (Trasformazione SOA 20.000 t/anno);

- Linea 2.1 - Zona di immagazzinaggio di SOA di Categoria 1 (zona 4 - in modifica dell'ex Linea 2 ora denominata 2.2). Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA;

- Linea 2.2 - Trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 per l'ottenimento di grasso fuso da cedere a soggetti che effettuano la produzione di biodiesel e materiali da destinarsi ad impianti esterni di incenerimento o di coincenerimento (zona 4). Attività soggetta alle disposizioni AIA e VIA (Trasformazione SOA 28.000 t/anno);

- Linea 3 - Ciclo di lavorazione di oli esausti vegetali e animali (zona 4 e zona 5) (Lavorazione olio esausto inquadrabile come attività di recupero rifiuti non pericolosi con capacità di 3.000 t/anno (attività R12) e di 33 m3 equivalenti a 33 t (attività R13));

- Linea 4 - Valorizzazione grasso fuso animale e produzione di energia elettrica (zona 5) (Valorizzazione energetica grasso animale di Cat.3);

- Linea 5 - Produzione di fertilizzanti ed ammendati ad uso agrotecnico (zona 6) (Produzione di fertilizzanti pari a 48.000 t/anno).

di stabilire che relativamente al parametro NOx per i punti di emissione E1 ed E4 dovrà essere rispettato un valore limite medio orario di 700 mg/Nm3 ed il contemporaneo rispetto del valore limite di soglia di rilevanza (inteso come flusso di massa) inferiore o uguale a 5.000 g/h;

di autorizzare il motore endotermico (Linea 4) ed il relativo punto di emissione E6 in maniera provvisoria e condizionata all'espressione del definitivo riconoscimento da parte dell'Autorità Competente in materia di Sanità Veterinaria (come meglio chiarito nelle premesse);

di autorizzare i nuovi punti di emissione E7 ed E8 con le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;

di fare salve, relativamente alla linea di produzione fertilizzanti, le prescrizioni di cui alla Determina del Dirigente del XI Settore della Provincia di BAT n. 13/2011;

di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al presente provvedimento, in sostituzione del precedente;

di stabilire che il presente provvedimento sostituisce in toto le D.D. n. 4/2011 ed 8/2011 e che pertanto le stesse sono da considerarsi non più efficaci;

di stabilire che il Gestore, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, provveda ad implementare quanto previsto dal proprio Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato B al presente provvedimento) nel rispetto delle prescrizioni formulate da Arpa Puglia (Allegato C al presente provvedimento);

di stabilire che, relativamente alla attività di gestione di rifiuti non pericolosi (Linea 3) il Gestore, dovrà presentare le opportune garanzie finanziarie, che dovranno essere accettate da parte dell'Autorità Competente per un importo pari a totali € 90.500,00 determinato sulla scorta della nota del MATTM prot. n. 0019931/TRI del 18/07/2014 e dello schema di decreto interministeriale trasmesso con nota prot.n 0020553/TRI del 25/07/2014 del MATTM:

Operazioni Totale Garanzia

Attività di recupero -

rifiuti non pericolosi R12/R13 € 90.500.00

TOTALE € 90.500.00

di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo per le ragioni esposte in narrativa;

di stabilire sin d'ora che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 art. 28-octies, come modificato da ultimo dal D.lgs. n. 46/2014 il riesame, avente anche valenza di rinnovo, della presente autorizzazione avverrà:

- a) entro quattro anni dalla eventuale futura data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di cui trattasi; oppure
- b) quando saranno trascorsi 10 anni dal rilascio del presente provvedimento;

di demandare agli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo (Arpa e Provincia) il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento

di notificare, a cura dell'Ufficio Inquinamento grandi impianti, il presente provvedimento alla Società IdaPro srl;

di trasmettere, a cura dell'Ufficio Inquinamento e grandi impianti, il presente provvedimento alla:

- Provincia di BAT
- Comune di Trani;
- ARPA Puglia Direzione Generale e DAP BAT;
- Servizio della Regione Puglia - veterinario;
- Servizio della Regione Puglia - ASL.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da 14 fasciate, e n. 6 allegati, composti rispettivamente da: Allegato A: 24 fasciate, Allegato B: 36 fasciate, Allegato C: 4 fasciate, Allegato D1: 16 fasciate; Allegato D2: 15 fasciate; Allegato D3: 16 fasciate, per un totale di n. 125 fasciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del DPGR Pugliese n. 161 del 22.02.2008:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale regionale
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120

(centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente d'Ufficio
Giuseppe Maestri